

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)36

Vol. 1980/0015

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

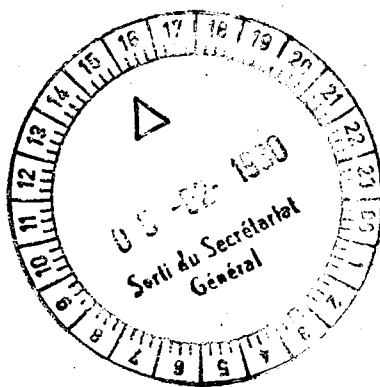
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 36 def.

Bruxelles, 4 febbraio 1980

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE LE NORME GENERALI PER OPERAZIONI DI
DISTILLAZIONE DEI VINI DA TAVOLA IL CUI CONTRATTO DI
DISTILLAZIONE DEVE ESSERE APPROVATO PRIMA DEL
15 APRILE 1980

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(80) 36 def.

RELAZIONE

In esito al raccolto eccezionalmente abbondante del 1979, il mercato vinicolo comunitario versa in una situazione di crisi grave quale non si era più verificata dal 1974-1975. L'importante complesso di misure strutturali e di mercato, i cui principi di base sono stati adottati dal Consiglio nella sessione del 10 - 11 dicembre 1979 in aderenza al "programma d'azione" presentato dalla Commissione nel luglio 1978, dovrebbe permettere di conseguire, a medio termine, una situazione più equilibrata nel settore. Ma, nell'immediato, la crisi del mercato incombente dal settembre 1979 in Francia e in Italia può essere scongiurata soltanto con un'azione rapida di distillazione "eccezionale" decisa dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del regolamento 337/79.

A sua volta, la Commissione ha fatto ricorso, all'inizio della presente campagna viticola e parallelamente all'evoluzione delle previsioni di produzione e delle disponibilità, a tutti gli strumenti d'intervento di sua competenza: distillazione preventiva (art. 11), distillazione riservata ai detentori di contratti a lungo termine (art. 12), distillazione dei vini eccedentari della regione Charentes (art. 13), magazzinaggio a breve e a lungo termine.

In via estimativa, le operazioni di distillazione così decise potranno determinare il ritiro dal mercato di circa 12 milioni di hl di vini. Ma dal bilancio di previsione per la campagna, adottato dalla Commissione il 14 dicembre 1979, risulta una produzione di 167 milioni di hl, superiore di quasi 25 milioni di hl alle utilizzazioni "normali" interne ed esterne della Comunità, tenuto conto delle importazioni. Tale bilancio è stato stabilito sulla base delle sole misure di distillazione già decise, cioè delle misure sopra citate, nonché della decisione di applicare in Francia la disposizione delle "superprestazioni viniche" (art. 40 del reg. 337/79) al tasso del 3%. Ciò corrisponde ad una distillazione obbligatoria dei vini a basso prezzo (50% del prezzo d'orientamento dei vini bianchi) e consente di ritirare dal mercato un volume supplementare di 1,2 milioni di hl di vini da tavola ad un costo particolarmente basso per il FEOG.

./.

A questo punto, la Commissione ha dunque esaurito tutti i mezzi di gestione messi a sua disposizione dal Consiglio, al momento della riforma del regolamento "vino" nel 1976, per stabilizzare il mercato in situazione normale. La Comunità deve ora far fronte ad una produzione eccezionalmente abbondante che, già in cifre provvisorie (167 milioni di hl), risulta appena inferiore al record "storico" del 1973 (170 milioni di hl). Il bilancio di previsione elaborato nelle condizioni sopra descritte prevede una scorta di fine campagna di 87 milioni di hl, volume che in passato è stato raggiunto soltanto nel 1974, cioè in piena crisi di mercato tra l'Italia e la Francia.

Le quotazioni sono peraltro scese a livelli molto bassi ed il prezzo rappresentativo comunitario ha raggiunto ai primi di gennaio 1980 rispettivamente l'85, l'81 e il 67% del prezzo d'orientamento per i tipi di vino rosso R I ed R II e per il vino bianco A I.

Per contenere questa situazione di crisi è dunque urgente che il Consiglio adotti una decisione che dimostri chiaramente la sua determinazione di risanare il mercato dei vini da tavola quale si presenta dopo il raccolto 1979. La Commissione propone pertanto al Consiglio di avviare una distillazione dei vini da tavola a titolo dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Per quanto riguarda le modalità di tale distillazione, è opportuno rammentare che l'introduzione di un sistema di limitazione dei quantitativi distillati basato sulla presentazione di domande che vengono soddisfatte proporzionalmente alla "quota" decisa e al totale delle domande stesse, ha dato pessimi risultati nel 1975 (reg. 267/75). La Commissione si attiene quindi alla sola limitazione abituale basata sul periodo di distillazione, abbinata tuttavia alla condizione che i quantitativi distillati non superino, per produttore, il 10% del raccolto 1979 di vino da tavola, aliquota che sale al 20% per i piccoli produttori. Su queste basi, i quantitativi distillati dovrebbero oscillare fra 6 e 8 milioni di hl.

Infine, la Commissione propone che il prezzo pagato per il vino distillato sia pari all'85% del prezzo d'orientamento dei vini rossi R I ed R II e

all'80% di quello dei vini bianchi A I, cioè rispettivamente 2,16 ECU/% al e 1,90 ECU/% vol/hl. Poiché la difficoltà del mercato quali risultano al livello delle quotazioni sono più sensibili per i vini bianchi del tipo A I che non per i vini rossi, le operazioni di distillazione saranno orientate precipuamente verso i vini bianchi. Gli aiuti alla distillazione sono basati sui prezzi di mercato dell'alcole in Italia.

./.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
del

che stabilisce le norme generali per operazioni di distillazione
dei vini da tavola il cui contratto di distillazione deve essere
approvato prima del 15 aprile 1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79,
puo' essere decisa la distillazione dei vini da tavola, qualora le misure
di sostegno previste dal regolamento stesso rischino di essere inefficaci
ai fini di un risanamento dei corsi;

considerando che tale rischio si va delineando attualmente, in quanto l'abbon-
dante raccolto della campagna in corso e le cospicue riserve risultanti dalla
campagna precedente hanno creato disponibilità che superano ampiamente

il fabbisogno normale della presente campagna vinicola; che, inoltre, benchè
già state adottate misure di sostegno di ogni tipo, queste non si so-
no ancora tradotte in un sensibile risanamento dei corsi;

./.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L

considerando che occorre precisare le condizioni in cui deve essere effettuata la distillazione ; che, in particolare, il prezzo dei vini destinati ad essere distillati non deve costituire un incentivo alla produzione di vini destinati principalmente alla distillazione, pur dovendo essere sufficientemente conveniente perché l'operazione sia efficace ;

considerando che occorre fare in modo che la commercializzazione dell'alcole prodotto nel quadro del presente regolamento non si ripercuota negativamente sul suo stesso mercato ;

considerando che è opportuno limitare la quantità massima di vini da tavola che può essere distillata da ogni produttore, nonché la durata dell'operazione medesima, onde ridurne il costo globale ;

considerando che è d'uopo disporre che il prezzo minimo garantito al produttore gli venga versato, in linea generale, entro un termine che gli permetta di trarne un vantaggio analogo a quello che ricaverebbe da una vendita commerciale;

considerando che deve essere accordata ai produttori che hanno sottoscritto un contratto di distillazione la facoltà di rinunciarvi, qualora la situazione del mercato consenta loro una migliore valorizzazione del vino;

considerando che occorre prescrivere ai produttori di concludere coi distillatori contratti soggetti all'approvazione dell'organismo d'intervento, onde garantire il controllo delle operazioni e l'adempimento da ambo le parti dei rispettivi obblighi; che, con questo sistema, sarà inoltre possibile seguire con maggior precisione l'incidenza quantitativa delle distillazioni sul mercato;

considerando che, per poter controllare adeguatamente le operazioni di distillazione, è opportuno assoggettare i distillatori a un regime di riconoscimento;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono di commercializzare a condizioni normali i prodotti ottenuti da tale operazione; che è pertanto necessario versare un aiuto; che l'importo di quest'ultimo deve essere fissato, tenuto conto delle spese normali, ad un livello tale da rendere possibile la commercializzazione dei prodotti ottenuti;

considerando che l'esperienza acquisita rivela l'opportunità di ammettere una certa tolleranza per i quantitativi indicati nei contratti di consegna dei vini; che è altresì opportuno prevedere la possibilità, in circostanze dovute a un caso fortuito od a motivi di forza maggiore, di versare l'aiuto per la quantità di vino effettivamente distillata;

considerando che, in ogni Stato membro interessato, si dovrebbe affidare a un organismo l'applicazione delle disposizioni in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I produttori che intendono far distillare una parte della loro produzione di vino da tavola in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 concludono, anteriormente al 1° aprile 1980, un contratto di consegna di vini da tavola con un distillatore riconosciuto.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la quantità di vino da tavola distillata da un produttore non può essere inferiore a 10 ettolitri né superare le percentuali sotto precisate del quantitativo di vini da tavola indicato dal produttore stesso nella sua dichiarazione di raccolta per la campagna 1979-1980:
 - 20% per i primi 150 ettolitri dichiarati;
 - 10% per la restante produzione dichiarata.

Articolo 2

I contratti di consegna sono validi unicamente se approvati dall'organismo d'intervento prima del 15 aprile 1980.

Tali contratti comportano:

- a) l'acquisto, da parte del distillatore, della quantità di vino da tavola indicata nel contratto;
- b) l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore all'86% vol oppure in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85% vol e di pagare per esso almeno il prezzo di cui all'articolo 3.

./.

Articolo 3

1. Il prezzo d'acquisto minimo dei vini da tavola destinati alla distillazione è fissato a:
 - 2,16 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
e a
 - 1,90 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola bianchi del tipo A I.
2. Tali prezzi si applicano a merce sfusa, franco azienda del produttore.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è avvenuta la distillazione versa un aiuto per ogni ettolitro di vino distillato.
2. Per i vini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, l'aiuto è fissato a:
 - 1,31 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore all'86% vol,
 - 1,13 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85% vol.

Per i vini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, l'aiuto è fissato a:

- 1,05 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore all'86% vol,
- 0,87 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85% vol.

./.

Articolo 5

1. Quando l'intero quantitativo di vino indicato nel contratto risulta entrato in distilleria, il distillatore versa al produttore almeno la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 3 e l'aiuto di cui all'articolo 4.
2. Entro due settimane dal giorno in cui l'intero quantitativo di vino indicato nel contratto è entrato in distilleria, l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari al 40% del prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 3, a valere sull'aiuto di cui all'articolo 4.
3. Quando viene fornita la prova di avvenuta distillazione dell'intero quantitativo di vino indicato nel contratto, l'organismo d'intervento versa al produttore la differenza tra l'aiuto di cui all'articolo 4 e l'importo di cui al paragrafo 2.

./.

4. Gli Stati membri possono disporre che l'importo di cui al paragrafo 2:
 - venga versato dall'organismo d'intervento al produttore entro due settimane dall'approvazione del contratto,
 - venga versato dal distillatore; questi, in tal caso, viene rimborsato dall'organismo d'intervento, dopo aver fornito la prova di cui al paragrafo 3.
5. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il produttore, il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 3 viene pagato dal distillatore.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, il prezzo d'acquisto minimo può essere pagato dall'organismo d'intervento o dal distillatore in un'unica soluzione, previa distillazione dell'intero quantitativo di vino indicato nel contratto.

Articolo 6

La distillazione può essere eseguita unicamente tra il 1° aprile e il 31 maggio 1980. Si può tuttavia decidere di anticipare la data entro cui l'operazione deve essere ultimata, qualora i prezzi rappresentativi dei vini da tavola di tutti i tipi, eccettuati i tipi A II, A III e R III, superassero per almeno due settimane consecutive il rispettivo prezzo limite per l'intervento.

Articolo 7

Se, per un certo numero di quotazioni implicante più del 50% dei quantitativi quotati, il prezzo rappresentativo di un vino da tavola del tipo A I supera il 90% del prezzo limite per l'intervento, può essere decisa, su domanda del produttore, la rescissione integrale o parziale dei contratti di consegna.

Articolo 8

Per la quantità di vino indicata nel contratto di consegna di cui all'articolo 1, è ammessa una tolleranza per eccesso o difetto del 10%.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 4 per la quantità di vino effettivamente distillata, fatta salva la tolleranza specificata al comma precedente.

Articolo 9

Qualora, per un caso fortuito o un caso di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto di consegna ai sensi dell'articolo 1 non possa essere distillata, il distillatore o il produttore informa senza indugio :

- l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione, nonchè,
- se il magazzino del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo d'intervento di questo secondo Stato membro.

Nei casi indicati al comma precedente, l'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 4 per la quantità di vino effettivamente distillata.

Articolo 10

Ai sensi del presente regolamento, per distillatore riconosciuto si intende un distillatore menzionato in un elenco che verrà compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Ove ricorrano determinate condizioni da stabilirsi nell'ambito delle modalità d'applicazione, tali autorità possono ritirare il riconoscimento ai distillatori che non gli obblighi loro imposti dal presente regolamento.

Articolo 11

1. Gli Stati membri designano un organismo d'intervento incaricato di applicare il presente regolamento.
2. L'organismo d'intervento competente per ogni singolo caso è quello nel cui territorio è avvenuta la distillazione.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

DATA : 30 .1.1980

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA : 6912 distillazione di vino. STANZIAMENTI DI BILANCIO PROVVISORI: 33,7 milioni di UCE

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali per operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di distillazione deve essere approvato prima del 15 aprile 1980.

3. BASE GIURIDICA : art. 15 del regolamento n. 337/79

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : Il raccolto vinicolo 1979 è eccezionalmente abbondante. Occorre pertanto aggiungere alle misure tradizionali di sostegno del mercato una distillazione eccezionale qual è prevista dall'articolo 15 del regolamento di base.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO (30)	ESERCIZIO SEGUENTE (31)
5.0. SPESE			
- A CARICO DEL BILANCIO DELLA CEE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)			
- A CARICA DELLE A.M.N.I NAZIONALI			
- A CARICO DI ALTRI SETTORI NAZIONALI			
5.1 ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE CEE (PRELIEVI, DIRITTI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

ANNO ..1980.....

ANNO

ANNO

5.0.1 PREVISIONI DI SPESA

82,8 milioni di UCE

5.2 METODO DI CALCOLO

Ipotesi: - 8 milioni di hl, di cui il 60% di vini bianchi e il 40% di vini rossi

- aiuto medio: vino bianco 0,96 ECU/% vol/hl; vino rosso 1,22 ECU/% vol/hl

- titolo alcolometrico medio: vino rosso 11°; vino bianco 10°

Costo totale: 0,96 ECU/% vol/hl x 10 x 4,8 milioni di hl = 46,08 milioni di ECU

1,22 ECU/% vol/hl x 11 x 3,2 milioni di hl = 42,94 milioni di ECU

89,02 milioni di ECU

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO CREDITI INSCRITTI SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE NEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONI (1)

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI/NO

6.2 NECESSITO D'UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

SI/NO

6.3 CREDITI DA INSCRIVERE NEI BILANCI FUTURI

SI/NO

OSSERVAZIONI :

Trattasi di un'azione d'urgenza per la quale non erano stati previsti stanziamenti. La sua efficacia dipende non solo da un alleggerimento del mercato, ma anche dall'effetto psicologico sugli operatori. Inoltre, un'azione rapida riduce la necessità di spese di magazzinaggio e può limitare le spese future.

(1) La Commissione proporrà la necessaria copertura finanziaria quando presenterà le sue nuove proposte per il bilancio 1980.